#### **SETTORE**

#### **ADEMPIMENTI**

# PRONTO IL MODELLO DEL CERTIFICATO "DURC - FISCALE"

#### RIFERIMENTI

- · Art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97
- Art. 4, commi 1 e 2, DL n. 124/2019
- Risoluzioni Agenzia Entrate 23.12.2019, n. 108/E e 24.12.2019, n. 109/E
- Provvedimento Agenzia Entrate 6.2.2020
- Informativa SEAC 5.2.2020, n. 36

#### **IN SINTESI**

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema del certificato, c.d. "DURC – fiscale", che consente ai soggetti interessati di "sfuggire" agli obblighi connessi con i contratti di appalto "labour intensive".

La sussistenza degli specifici requisiti previsti per il "rilascio" del certificato è verificata dall'Agenzia delle Entrate.

Il certificato è messo a disposizione dell'impresa interessata a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio.

L'art. 4, Dl. n. 124/2019, Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", ha introdotto specifici adempimenti / obblighi nell'ambito dei contratti di appalto / subappalto, caratterizzati da "prevalente utilizzo di manodopera" (c.d. "labour intensive") "presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma"

In particolare, con l'introduzione del nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97:

- l'impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice effettua il versamento delle ritenute operate mediante distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;
- il committente verifica l'avvenuto versamento. A tal fine il committente deve richiedere all'impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice copia dei mod. F24, che la stessa deve rilasciare entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell'addizionale regionale / comunale IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera / servizio.

Tali nuovi obblighi non trovano applicazione nel caso in cui le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici comunichino al committente il possesso della certificazione di affidabilità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, attestante la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza delle ritenute degli specifici requisiti di cui al comma 5 del citato art. 17-bis.

Con il recente Provvedimento 6.2.2020 l'Agenzia delle Entrate ha:

- approvato lo schema del predetto certificato (una sorta di "DURC-fiscale"), disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e valido per 4 mesi dalla data di rilascio;
- chiarito che la verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del certificato è di competenza della stessa Agenzia.

#### REQUISITI PER L'ESONERO DAI NUOVI OBBLIGHI

Come previsto dal comma 5 del citato art. 17-bis, gli obblighi sopra descritti non si applicano alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici che comunicano al committente, allegando una specifica certificazione di affidabilità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti:

- essere in attività da almeno 3 anni;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- aver effettuato, nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi / compensi, risultanti dalle dichiarazioni medesime.
   Sul punto, come chiarito dalla stessa Agenzia (DRE Lombardia) nel corso dei recenti incontri di inizio anno, non rilevano esclusivamente i versamenti effettuati a titolo di imposte sui redditi, ma qualsiasi versamento effettuato tramite il mod. F24 (sono considerati, quindi, anche i versamenti a titolo di IVA, ritenute fiscali, ecc.);
- non avere iscrizioni a ruolo / accertamenti esecutivi / avvisi di addebito affidati all'Agente della riscossione relativi a IRPEF / IRES/ IRAP / ritenute / contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Tale requisito **non va considerato** per le somme oggetto di **piani di rateazione** per i quali non sia intervenuta decadenza.

#### RILASCIO DELLA SPECIFICA CERTIFICAZIONE ("DURC-FISCALE")

Come sopra evidenziato, al fine di "sfuggire" ai nuovi obblighi relativi ai contratti d'appalto c.d. "labour intensive", il soggetto interessato deve essere in possesso dell'apposita certificazione di affidabilità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

### DISPONIBILITÀ DEL CERTIFICATO

Il certificato di affidabilità fiscale, esente da imposta di bollo / tributi speciali:

- è messo a disposizione delle singole imprese a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese;
- ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

Si rammenta che il certificato in esame attesta la sussistenza dei requisiti necessari per la disapplicazione dei predetti obblighi con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute.

Il certificato è a disposizione della singola impresa / suo delegato presso "un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale".



Con riferimento ai c.d. "grandi contribuenti" il certificato è messo a disposizione presso le NB) Direzioni regionali.

Merita evidenziare che l'impresa / suo delegato



"può segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. L'ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro ... Qualora ricorrano i presupposti, l'ufficio procede all'emissione di un nuovo certificato".



## CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 17-BIS, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241

TIDENHIIB(GAV	ZIONE CODICE FI	SCALE		***************************************	[ <u>/</u> ]	MERO PARTITA IVA	
	DIIMPOSTA						
			<u> </u>				
COGNOME E NOM	AIE O DENOMENAZIONE						
DOMICILIO I	FISCALE						
VIA E NUMERO C	IVICO		, C.A	Р.		CÓMUNE	PRO
							11
	######################################						
In relazione	e alla richiesta relat	tiva al cert	ificato	di sus:	sistenz	za dei requisi	ti previsti
dall'articolo	17-bis, comma 5, de	el decreto le	egislative	9 lug	lio 19	97, n. 241, pe	rvenuta in
data	prot. n.	, cons	siderati i	dati pi	esenti	i nel sistema ir	formativo
dell'Anagrat	fe Tributaria e quell	i pervenuti	dall'Ag	enzia d	elle I	Entrate-Riscoss	ione e da
Riscossione	Sicilia S n.a. alla data	del	one	sto Hffi	cio		

# **CERTIFICA**

che con riferimento all'ultimo giorno del mese di, sussistono i requisiti previsti
dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.
oppure
CERTIFICA
che con riferimento all'ultimo giorno del mese di, non sussistono i requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997. Si riportano i requisiti¹ mancanti:
Il presente certificato ha validità di quattro mesi dalla data indicata in calce ed è rilasciato ai soli fini e per gli effetti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997. In particolare, esso non produce gli effetti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.  Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (articolo 40, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183).
Il Responsabile Luogo e data

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Per segnalare ulteriori dati che si ritiene non siano stati considerati, è possibile rivolgersi all'ufficio che ha emesso questo certificato. L'ufficio, laddove necessario, chiede conferma dei dati relativi ai carichi agli Agenti della Riscossione.

L'Agenzia evidenzia infine i criteri utilizzati per la verifica degli specifici requisiti previsti dal comma 5 del citato art. 17-bis.

Requisito	Verifica requisito			
Esistenza in vita da almeno 3 anni	È verificato nell'Anagrafe Tributaria con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di 3 anni.			
Regolarità degli obblighi dichiarativi	È verificato nell'Anagrafe Tributaria che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.			
Versamenti in Conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e compensi	Per effettuare il confronto tra versamenti registrati in Conto fiscale / ricavi e compensi si considerano i periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio. È verificato nell'Anagrafe Tributaria che il totale dei versamenti in Conto fiscale registrati nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio non sia inferiore al 10% del totale complessivo dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.			
Assenza debiti non soddisfatti	Considerato che "rilevano le iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza", per la verifica del requisito rilevano esclusivamente i debiti riferiti imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. La sussistenza del requisito è verificato sulla base dei dai trasmessi dagli Agenti della Riscossione con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.			

# MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA CERTIFICAZIONE

Considerato ch	ne nello	schema di	certificato	sono	richiamati	gli estremi	della ric	chiesta ("	pervenuta
in data	prot.	n	_") è neces	ssario	attendere	l'emanazio	ne delle	modalità	utilizzabili
per poter richie	edere il d	certificato							

